

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MARIO VALDUCCI

La seduta comincia alle 13,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Zeller e Brugger: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni nella guida e di sanzioni per talune violazioni (44); Contento: Disposizioni per accrescere la sicurezza della circolazione stradale mediante l'utilizzo della segnaletica orizzontale (419); Formisano Anna Teresa: Modifica all'articolo 126 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di conferma della validità della patente di guida per soggetti post-comatosi (471); Meta ed altri: Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale (649); Carlucci: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di iscrizione delle violazioni nel-

l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (772); Lulli ed altri: Modifica dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la semplificazione delle procedure relative alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore (844); Conte: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regole di comportamento nell'esecuzione dei servizi di polizia stradale, di limiti all'utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità e di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione dei limiti di velocità (965); Velo ed altri: Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di confisca dei veicoli in caso di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (1075); Boffa ed altri: Introduzione dell'articolo 126-ter del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di certificato a punti di idoneità alla guida di ciclomotori (1101); Velo ed altri: Modifiche agli articoli 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di contrassegni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide (1190); Vannucci: Modifica all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione della prova pratica per il conseguimento del certificato di idoneità alla

guida di ciclomotori (1469); Lorenzin ed altri: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida accompagnata dei minori di anni sedici e di esercitazioni di guida (1488); Moffa ed altri: Disposizioni per il miglioramento della segnaletica stradale e delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1717); Minasso ed altri: Modifica dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la semplificazione delle procedure relative alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore (1737); Giammanco: Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (1766); Dussin Guido ed altri: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni in materia di circolazione delle biciclette e di caratteristiche tecniche delle piste ciclabili (1998); Cosenza: Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (2177); Barbieri: Modifica degli articoli 72, 75, 76, 78, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli e di omologazione degli stessi e delle loro dotazioni (2299); Consiglio regionale del Veneto: Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato (2322); Consiglio regionale del Veneto: Disposizioni in materia di bevande alcoliche e interventi per il miglioramento della sicurezza stradale (2349); Stasi: Modifiche agli articoli 126-bis e 208 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di superamento dell'esame per il recupero del punteggio della patente nonché di adempimenti degli enti locali in ordine ai proventi delle sanzioni amministrative (2406); Bratti e Motta: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale (2480).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger: « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni nella guida e di sanzioni per talune violazioni »; Contento: « Disposizioni per accrescere la sicurezza della circolazione stradale mediante l'utilizzo della segnaletica orizzontale »; Formisano Anna Teresa: « Modifica all'articolo 126 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di conferma della validità della patente di guida per soggetti post-comatosi »; Meta ed altri: « Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale »; Carlucci: « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di iscrizione delle violazioni nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida »; Lulli ed altri: « Modifica dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la semplificazione delle procedure relative alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore »; Conte: « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regole di comportamento nell'esecuzione dei servizi di polizia stradale, di limiti all'utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità e di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione dei limiti di velocità »;

Velo ed altri: « Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di confisca dei veicoli in caso di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti »; Boffa ed altri: « Introduzione dell'articolo 126-ter del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di certificato a punti di idoneità alla guida di ciclomotori »; Velo ed altri: « Modifiche agli articoli 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di contrassegni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide »; Vannucci: « Modifica all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione della prova pratica per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori »; Lorenzin ed altri: « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida accompagnata dei minori di anni sedici e di esercitazioni di guida »; Moffa ed altri: « Disposizioni per il miglioramento della segnaletica stradale e delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »; Minasso ed altri: « Modifica dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la semplificazione delle procedure relative alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore »; Giammanco: « Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti »; Dussin Guido ed altri: « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni in materia di circolazione delle biciclette e di caratteristiche tecniche delle piste ciclabili »; Cosenza: « Modifiche

agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti »; Barbieri: « Modifica degli articoli 72, 75, 76, 78, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli e di omologazione degli stessi e delle loro dotazioni »; Consiglio regionale del Veneto: « Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato »; Consiglio regionale del Veneto: « Disposizioni in materia di bevande alcoliche e interventi per il miglioramento della sicurezza stradale »; Stasi: « Modifiche agli articoli 126-bis e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di superamento dell'esame per il recupero del punteggio della patente nonché di adempimenti degli enti locali in ordine ai proventi delle sanzioni amministrative »; Bratti e Motta: « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale ».

Ricordo che nella seduta del 17 giugno la Commissione ha concluso la discussione sulle linee generali e ha adottato come testo base il testo unificato risultante dall'esame in sede referente.

Avverto che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi, che sono in distribuzione nell'apposito fascicolo.

Avverto altresì che il relatore ha presentato alcune proposte emendative, per le quali fisso il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 18 della giornata odierna.

Do la parola al relatore per l'illustrazione degli emendamenti da lui presentati.

SILVANO MOFFA, Relatore. Ho presentato alcuni emendamenti e articoli aggiuntivi, che, in parte, rispondono ad esigenze tecniche, in parte integrano i contenuti del testo unificato in esame.

Al momento illustro gli emendamenti riferiti ai primi dieci articoli. Mi riservo di

presentare, già nella giornata di oggi, le proposte emendative riferite alle restanti parti del testo.

L'emendamento 2.5 introduce una disciplina delle pertinenze di servizio autostradali finalizzata ad assicurare che l'installazione di tali pertinenze sia conforme con i progetti dell'ente proprietario o dell'ente concessionario.

L'emendamento 5.5 modifica la disciplina del codice concernente le targhe dei rimorchi in modo da prevedere che tali targhe abbiano caratteristiche conformi a quelle delle targhe degli autoveicoli.

L'emendamento 5.6 dispone che la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, o, in caso di reiterazione, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, si applichi, oltre che all'ipotesi di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, anche all'ipotesi di circolazione senza targa, in modo da rimediare ad una evidente carenza della disciplina sanzionatoria.

L'emendamento 8.3 modifica il testo per quanto concerne le sanzioni relative alla guida accompagnata. A tal fine si prevede che, quando il conducente commette violazioni per le quali si applicano le sanzioni della sospensione o della revoca della patente, si applichi direttamente la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata e l'impossibilità di conseguire di nuovo tale autorizzazione, senza richiedere, come stabilisce il testo in esame, che la revoca dell'autorizzazione sia subordinata alla revisione della patente di guida posseduta dal minore.

L'emendamento 9.1 è un emendamento di carattere tecnico con cui si intende evitare che, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del testo in esame e l'applicazione della nuova normativa in materia di limitazione di potenza per i veicoli che possono essere guidati da neopatentati, si applichino le limitazioni introdotte dal decreto-legge n. 117 del 2007, la cui attuazione è stata finora più volte differita, da ultimo con il decreto-legge « proroga termini » n. 207 del 2008.

PRESIDENTE. Il termine per la presentazione dei subemendamenti agli ulteriori emendamenti che il relatore si riserva di presentare sarà fissato sulla base dei tempi di presentazione dei medesimi.

Passiamo all'esame degli articoli e delle proposte emendative ad essi riferite (*vedi allegato*).

Avverto che, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del Regolamento, gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzioni di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego devono essere inviati, prima della loro approvazione, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro. La medesima disposizione si applica anche per gli emendamenti il cui contenuto comporta il parere rinforzato di altre Commissioni. A tal fine, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi al testo in esame si intendono approvati in linea di principio, per cui, in caso di approvazione, saranno inviati alle competenti Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri. Successivamente alla trasmissione del parere i medesimi emendamenti saranno quindi di nuovo posti in votazione. L'approvazione in linea di principio ha esclusivamente valore procedurale e, pertanto, non determina preclusioni.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso riferite.

SILVANO MOFFA, Relatore. Invito il presentatore al ritiro delle proposte emendative Bratti 01.1, 01.2, 01.3 e 1.1; richiedo l'accantonamento dell'emendamento Velo 1.6; esprimo parere favorevole sull'emendamento Toto 1.2; invito il presentatore al ritiro degli emendamenti Bratti 1.8 e 1.9; esprimo parere contrario sull'emendamento Compagnon 1.5; invito il presentatore al ritiro degli emendamenti Bratti 1.10 e 1.11; esprimo parere contrario sull'emendamento Velo 1.7; invito il presentatore al ritiro degli emendamenti Bratti 1.12 e 1.13, Garofalo 1.3, Bratti 1.14 e Montagnoli 1.4.

BARTOLOMEO GIACHINO, *Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Esprimo parere conforme al relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

MICHELE POMPEO META. Presidente, oggi nella stazione di Viareggio è accaduto un incidente tragico, nella quale si sono registrate molte vittime. Le chiedo, anche per rispetto dei colleghi che intendono recarsi a Viareggio e che devono partire nel più breve tempo possibile, di sospendere l'esame delle proposte emendative. Penso che sia più ragionevole rinviare il seguito della discussione del provvedimento alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Anche in relazione a quanto chiesto dal deputato Meta, ritengo sia opportuno rinviare il seguito della discussione alla seduta già prevista per domani.

Tuttavia, al fine di accelerare i nostri lavori, mi riservo di prevedere nella giornata di domani un'ulteriore seduta al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea. A tale riguardo vi ricordo l'intendimento di trasmettere il testo al Senato in tempo utile per la sua approvazione presso l'altro ramo del Parlamento, possibilmente in Commissione in sede legislativa, prima della chiusura estiva.

Sappiamo tutti che il tema degli incidenti ha una sua attualità e una sua maggiore frequenza in occasione delle vacanze estive. Quindi se riuscissimo a chiuderlo per la fine di luglio al Senato, sarebbe un ottimo risultato, ma questo comporta per noi l'impegno di licenziarlo

al più tardi entro la settimana prossima. Lo dico affinché tutti possiamo prendere una pausa di riflessione e da domani ricominciamo a lavorare su questo provvedimento.

Ricordo che l'impostazione fin qui seguita non è stata quella di una riforma complessiva del codice della strada; abbiamo ritenuto di apportare alcune modifiche importanti, cui poi seguirà un disegno di legge delega del Governo per una completa riforma del codice della strada, che probabilmente dovrà essere diviso in almeno due parti. Quindi chiedo a tutti di riflettere sugli emendamenti che sono stati presentati, anche da parte di colleghi che non appartengono a questa Commissione, proprio tenendo presente questa impostazione: in questo provvedimento devono essere davvero le cose più urgenti, altrimenti rischiamo di appesantirlo eccessivamente.

In considerazione degli accadimenti delle ultime ore, che hanno comportato una protrarsi dei lavori dell'Assemblea e un ufficio di presidenza straordinario della Commissione, rinvio quindi il seguito della discussione alla seduta già prevista per domani 1° luglio 2009.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

*Licenziato per la stampa
il 10 settembre 2009.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

ALLEGATO

PAGINA BIANCA

ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza stradale

(Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO UNIFICATO**ART. 1.**

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifiche all'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « al principio della sicurezza stradale » sono sostituite dalle seguenti: « ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le regioni, le province e i comuni capoluogo di regione redigono, rispettivamente, un piano regionale, provinciale e comunale della sicurezza stradale in cui sono individuati gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità stradale, sono definite le misure per raggiungere tali obiettivi e sono predisposti gli strumenti per verificarne il conseguimento. Ai fini della redazione di tali piani, le regioni, le province e i comuni si avvalgono anche

delle misure attuate in ambito internazionale, basate su una prassi consolidata e su un'adeguata analisi dei rischi ».

01. 1. Bratti, Motta.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifiche all'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole: « , tecniche e funzionali » sono sostituite dalle seguenti: « e tecniche »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche funzionali, nei seguenti tipi:

a) ad esclusivo utilizzo veicolare: strade di cui al comma 2, lettere a) e b);

b) strade a prevalente utilizzo veicolare dotate di un itinerario ciclopedonale: strade di cui al comma 2, lettere c) e d);

c) strade a prevalente utilizzo dell'utenza debole: strade di cui al comma 2, lettere e) e f);

d) strade ad esclusivo utilizzo dell'utenza debole: itinerari ciclopedonali di cui al comma 2, lettera f-bis ».

01. 2. Bratti, Motta.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifiche all'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 3) è inserito il seguente:

« 3-bis). Attraversamento ciclabile: parte della carreggiata, opportunamente segnalata, sulla quale le biciclette in attraversamento godono della precedenza rispetto ai veicoli; »;

b) al numero 12) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione delle biciclette che possono, previa ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, transitare in entrambi i sensi su strade con limite massimo di velocità pari a 30 km/h »;

c) al numero 17) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « comprese, in ogni caso, le biciclette »;

d) al numero 33) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « qualora siano assenti piste ciclabili e ai bambini in bicicletta fino all'età di dieci anni »;

e) al numero 45), dopo le parole: « attraversamenti pedonali » sono inserite le seguenti: « e ciclabili »;

f) al numero 58), dopo le parole: « dei pedoni » sono inserite le seguenti: « , dei ciclisti ».

01. 3. Bratti, Motta.

Premettere il seguente comma:

01. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la parola: « divieti » è inserita la seguente: « , eccezioni ».

1. 1. Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

« 9. I comuni, per favorire una migliore gestione della mobilità urbana, possono inoltre, con delibera della giunta comunale:

1) stabilire le aree di sosta e i parcheggi, anche diversificati per categoria di veicoli, libera, limitata o regolamentata, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestiti direttamente, in concessione o in affidamento. Il pagamento nelle aree di sosta, ove previsto, è limitato nei giorni feriali dalle 8.00 alle 20.00, salvo la necessità di determinare orari, giorni e periodi diversi, per ragioni territoriali, di afflusso di traffico o per motivate esigenze locali;

2) fissare i corrispettivi dovuti al comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di gestione;

3) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi;

4) individuare i parcheggi attrezzati da riservare alla sosta delle autocaravan di

cui all'articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;

5) riservare strade, tratti di esse o corsie, anche a tempo determinato, alla circolazione dei veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di favorire la mobilità urbana;

6) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e dei parcheggi esistenti, a reperire in maniera più razionale spazi per la sosta dei motocicli, dei ciclomotori, dei velocipedi e dei veicoli ad emissione zero, stabilendo anche particolari forme di agevolazioni tariffarie e modalità di pagamento;

7) stabilire, conformemente alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di interventi per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell'articolo 36, nonché mediante appositi programmi di gestione della mobilità, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;

8) delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco;

9) determinare le zone di particolare rilevanza urbanistica e quelle definite « A » dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 opportunamente individuate e delimitate, nonché quelle definite « area pedonale » e « zona a traffico limitato », nelle quali non sussiste l'onere di riservare adeguate superfici senza il pagamento del corrispettivo per la sosta;

10) subordinare, ove ritenuto necessario per regolamentare e limitare i veicoli ammessi, ai fini della tutela delle condizioni urbanistico-ambientali, al pagamento di una somma l'ingresso o per la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato o in altre strade o aree urbane, nonché nelle strade, tratti o corsie di cui al punto 5), determinando le modalità di riscossione e di controllo;

11) stabilire i criteri per riservare determinati spazi alla sosta dei veicoli delle utenze destinate ad esigenze di pubblico interesse o ai veicoli adibiti a servizi pubblici primari comunali, limitatamente allo svolgimento dei servizi di emergenza, nonché a quelli dei servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, ai taxi e ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai servizi di *car sharing* di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 29 marzo 1998, per il servizio di noleggio senza conducente e per quello di *parking valet*, nonché per la sosta operativa di carico e scarico davanti ad alberghi o esercizi similari, da attuarsi mediante ordinanza dirigenziale a norma dell'articolo 5, comma 3.

9-bis. Per corrispettivo o tariffa si intende il pagamento di una somma in ragione del tempo, del periodo dell'anno, del tipo di veicolo, delle modalità di riscossione o di altro elemento differenziale, da applicarsi nei confronti degli utenti che utilizzano l'area di sosta o il parcheggio, ovvero l'accesso o il transito in un'area, strada o corsia, finalizzati a favorire la pianificazione della mobilità e la gestione della sosta dei veicoli. In deroga all'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la competenza a determinare l'entità del corrispettivo o della tariffa è della giunta comunale.

9-ter. Il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono esercitare

tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni o elusioni del corrispettivo, compreso il rimborso delle spese e delle penali ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, nella misura non superiore, per queste ultime, al decuplo del corrispettivo orario previsto. Per il mancato pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso si ripeta nel tempo, superando cumulativamente l'importo di duecentocinquanta euro, il comune o il soggetto concessionario o affittuario possono inoltre agire a norma del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile »;

b) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

« 14-bis. Quando la sosta è limitata ad un periodo di tempo prefissato, il superamento dello stesso per oltre quindici minuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trenta a centoventi euro; tale sanzione si applica per ciascuno dei periodi successivi per i quali si protrae la violazione, comunque per non più di dieci periodi. Tale sanzione si applica anche nelle aree di sosta tariffata.

14-ter. Ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dal comma 14-bis, in caso di mancata segnalazione dell'ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, si applica la sanzione prevista all'articolo 157, comma 8.

14-quater. Chiunque omette il pagamento del corrispettivo della sosta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentotto a euro centocinquantacinque. Se il pagamento della tariffa viene effettuato entro le 48 ore feriali successive all'ora di fine sosta, nelle forme stabilite dal Comune, la sanzione si applica nella misura pari alla metà. Si applicano inoltre, se previste, le maggiorazioni di cui al comma 9-ter, ridotte alla metà »;

c) il secondo periodo del comma 15 è abrogato.

1-ter. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 12-bis.

(*Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale*).

1. I Comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di « ausiliari del traffico ».

2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:

a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;

b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;

c) disciplina della circolazione e della sosta nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone, nonché la disciplina della fermata e della sosta nelle strade interessate agli itinerari delle linee del trasporto pubblico di persone;

d) disciplina e controllo degli accessi e della circolazione nelle aree pedonali o zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:

a) ai dipendenti comunali;

b) ai dipendenti delle aziende affidatarie o concessionarie della gestione dei parcheggi o aree di sosta;

c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.

4. Per la gestione e il controllo della sosta nelle aree e nei parcheggi realizzati su concessioni portuali e aeroportuali, il sindaco autorizza l'impiego degli ausiliari di cui al comma 3, lettera b).

5. La competenza del personale di cui al comma 3, lettera b), è limitata alle strade con sosta a tempo determinato o regolamentata, alle aree di sosta o parcheggi in concessione e alle altre strade con aree di sosta vietata, limitata o regolamentata, ancorché non a pagamento, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).

6. Alla procedura sanzionatoria provvede l'ufficio o comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal Comune. Nel caso di cui al comma 4 la procedura sanzionatoria e la destinazione dei relativi proventi competono al Comune. L'attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio ».

1-quater. Sono abrogati i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

1. 6. Velo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« 13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 6, 7 e 77 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali e di produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati, nonché di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).

1. 2. Toto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: « che hanno iniziato l'attraversamento » sono sostituite dalle seguenti: « che si accingono ad attraversare la strada »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 11-bis. Nelle intersezioni semaforizzate, ove possibile, è ammessa, ai fini della sicurezza, la predisposizione a terra di una linea di arresto riservata alle biciclette, opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli, alla quale si accede mediante un apposito tratto di corsia ».

1. 8. Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il comma 15 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 15. In assenza di lanterne semaforiche per le biciclette o di altra segnaletica ad esse dedicata, i ciclisti sulle intersezioni

semaforizzate devono assumere il comportamento dei conducenti degli altri veicoli ».

1. 9. Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. È fatto obbligo agli agenti del traffico durante i controlli per l'accertamento di infrazioni di rendersi ben visibili agli utenti sia con dispositivi luminosi o catarifrangenti sia con apposita segnaletica sulla carreggiata stradale.

1. 5. Compagnon.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituita dalla seguente:

« c) biciclette; ».

1. 10. Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 50.

(Biciclette).

1. Le biciclette sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano a bordo del mezzo. In particolare, le biciclette a pedalata assistita sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione mista muscolare ed elettrica, con motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua mas-

sima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

2. Le biciclette non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

3. In caso di utilizzo di rimorchio per il trasporto di cose o di bambini la lunghezza complessiva della bicicletta, non può superare i 3,5 m.

4. Chiunque utilizza biciclette non conformi ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20 a euro 80 ».

1. 11. Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1 dopo la lettera f) inserire la seguente:

« f-bis) autoveicoli per trasporti specifici da impiegarsi per l'igiene ambientale ed attrezzati per la raccolta e il trasporto specifico di rifiuti urbani; ».

1. 7. Velo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « essere trainati » sono inserite le seguenti: « dalle biciclette di cui all'articolo 50, »;

b) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f-bis) rimorchi per trasporto di cose e di bambini, limitatamente alle biciclette di cui all'articolo 50 »;